



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

## Deliberazione del Consiglio Comunale N. 48 del 23/12/2019

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania n.1711/2018 afferente compensi professionali spettanti all'Avvocato Carmela De Marco.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di Dicembre alle ore 17.00 e segg., presso l'Aula Consigliare del Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

FUCCIO SANZA'	GIOVANNI
GENOVESE	SALVATORE
TORCITTO	CONCETTA
CATANIA	ENZA
REGOLO	NUNZIATINA
CIAVOLA	ANGIOLETTA
LONDRA	ALFREDO
RIPA	MARIA ROSA
BRUNNO	LORENA
SOVIERO	GIUSEPPINA PAOLA
CARNAZZO	GIUSEPPE
RAUDINO	GIOELE
DEMMA	GIUSEPPE
FAVARA	MASSIMILIANO
SCOLARI	LAURA
PICCOLO	SANDRA LUCIA

presente	assente
	x
x	
x	
	x
x	
x	
x	
x	
x	
x	
	x
x	
x	
	x
	x

Assume la Presidenza il Sig. **ALFREDO LONDRA** nella sua qualità di Vice Presidente

Partecipa il Vice Segretario Generale D. ssa **GIUSEPPA FERRAUTO**

Il Vice Presidente passa a trattare l'argomento posto al quinto punto all'o.d.g., avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania n.1711/2018 afferente compensi professionali spettanti all'Avvocato Carmela De Marco".

Il Vice Presidente sostituisce lo scrutatore Consigliere Raudino con la Consigliera Torcitto.

**Vice Presidente:** ovviamente avevo fatto un preambolo, ma visto che non abbiamo minoranza, che è completamente deserto, che questo Consiglio Comunale è chiamato, ma penso che ognuno di noi lo sappiamo, sul votare sulla legittimità dell'atto direttamente. Quindi poi ampiamente abbiamo discusso nel merito, perché si arriva a questo debito fuori bilancio, tutti ne eravamo a conoscenza di questo, e quindi eravamo chiamati stasera qua, solamente per votare la legittimità dell'atto.

In assenza di interventi il Vice Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

Approvato all'unanimità

Si pone ai voti il conferimento all'atto dell'immediata esecutività.

Approvato all'unanimità

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta depositata agli atti;

VISTO l'esito favorevole della votazione;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare la proposta nel testo allegato avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania n.1711/2018 afferente compensi professionali spettanti all'Avvocato Carmela De Marco".
- 2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



# CITTÀ DI CARLENTINI

## Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

**Oggetto:** Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della Sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1711/2018 afferente compensi professionali spettanti all'Avv. Carmela De Marco:

### PARERI

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole       Contrario \_\_\_\_\_

Li, 06-12-2019

La Responsabile dell'Area I

Vacirca Vincenza

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole       Contrario \_\_\_\_\_

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 06-12-2019

La Responsabile dell'Area II Serv. Finanziari

D.ssa Giuseppa Ferrauto

**Allegata alla delibera di Consiglio comunale**

n° 48 del 23 DIC. 2019

La Responsabile dell'Area I sottopone al Consiglio la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della Sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1711/2018 afferente compensi professionali spettanti all'Avv. Carmela De Marco.

PREMESSO:

- con Sentenza n. 1617/2016 del 25/07/2016 del Tribunale di Siracusa R.G. n. 90100599/2010, Rep. n. 1872/2016, veniva revocato il Decreto Ingiuntivo n. 76/2010 del 20 settembre 2010 del Tribunale di Siracusa, Sez. distaccata di Lentini, opposto dal Comune, finalizzato al pagamento in favore di De Marco Carmela della somma di €11.210,07, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo pagamento, per compensi professionali pretesi a saldo, nella qualità di componente della Commissione di collaudo in corso d'opera dei lavori di recupero e riqualificazione delle mura urbane di Carlentini;

-con la Sentenza testè menzionata il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore del Comune medesimo, come ivi liquidate, in complessive 4.835,00, oltre spese generali, iva e cpa;

- con successiva Sentenza n. 1711/2018 del 20/07/2018, R.G. n.1482/2016, Rep. n. 1676/2018 del 20/07/2018 la Corte d'Appello di Catania, in riforma della Sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1617/2016, impugnata dall'Avv. Carmela De Marco, il Comune di Carlentini è stato condannato al pagamento in favore della controparte, della somma di €8.710,00 oltre interessi legali in favore di Carmela De Marco, dalla domanda monitoria sino al soddisfo, alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi, ivi liquidate, quanto al giudizio avanti al Tribunale di Siracusa in complessivi €3.420,00, quanto al giudizio in appello in €. 3.910,00, in essi compresi €. 355,00 per esborsi, oltre iva e cpa e spese generali;

- con Atto di Precetto notificato al Comune a mezzo pec, registrato al protocollo dell'Ente il 15/02/2019 al n. 4120, è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 20.387,96, oltre interessi e spese successive, in virtù della Sentenza n.1711/2019;

-in data 21.03.2019 è stato notificato Atto di Pignoramento presso Terzi per il recupero del credito dovuto in forza dell'Atto di precetto;

RILEVATO che non si è avuta nessuna comunicazione dell'esecuzione del pignoramento, sicchè occorre riconoscere il debito del Comune nei confronti dell'Avv. Carmela De Marco, comprese le spese della procedura del pignoramento, che ammonta complessivamente ad € 22.114,39 (comprensivo di interessi legali all'11/11/2019 sulla sorte capitale), escluse le spese di registrazione della sentenza della Corte d'Appello pagata da questo Ente;

CONSIDERATO che l'art. 194, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000 sottopone al Consiglio comunale il riconoscimento di legittimità i debiti derivanti da Sentenze esecutive;

ATTESO:

- che il Comune può fronteggiare il pagamento del debito con somme previste nel bilancio 2019 per finanziare i debiti fuori bilancio, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 35 del 09/10/2019;

- che sulla presente proposta sarà espresso parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;

Per le superiori motivazioni, SI PROPONE:

- il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di complessive € 22.114,39, specificati nel prospetto allegato alla presente proposta, oltre eventuali ulteriori interessi a maturazione, nei confronti dell'Avv. De Marco Carmela, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei conti;

- di dare atto che al pagamento del suddetto debito si farà fronte con somme previste al cap. 1145 del bilancio 2019 denominato, "Riconoscimento debiti fuori bilancio", Codice bil. 01.11 – 1.10.05.04.001;


- di demandare alla Responsabile dell'Area I agli atti gestionali conseguenti all'approvazione del sopra detto debito nei confronti dell'Avv. Carmela De Marco;

- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n. 44/91;

- di demandare all'Ufficio Segreteria Consiglio Comunale, la trasmissione della delibera alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27/12/2002, n. 289.

La Responsabile dell'Area I

Vacirca Vincenza



Città di Carlentini (SR)

Prot. N. 0019767 - Arrivo  
del 02-10-2018  
Categoria 5 Classe 1

N. R.G. 1482/2016

24 SET. 2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

composta dai magistrati:

dott. Francesco Cardile

Presidente rel

dott. Antonella Vittoria Balsamo

Consigliere

dott. Antonella Romano

Consigliere

riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 1482/2016 R.G.

promossa da:

De Marco Carmela, nata a Casteltermini il 22 marzo 1962 e residente in Palermo Via Nicolò Gallo n. 9, c.f. DMR CML 62C62 C275O, elettivamente domiciliata in Catania Piazza Trento n. 2 (studio legale avv.to Liberti), rappresentata e difesa dall'avv.to Domenico Catalano per procura in calce all'atto di appello;

*Appellante*

Contro

Comune di Carlentini, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. 00192920890, elettivamente domiciliato in Catania Corso Italia n. 207 nello studio dell'avv.to Luciano Strazzeri che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

*Appellato*

e contro

Presidenza della regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

*Appellata*

pagina 1 di 7

19  
COSTITUIA

COPIA



Allegato alla Delibera C. G. 48 del 23 Dic. 2019

Sentenza n. 1711/2018 pubbl. il 20/07/2018  
RG n. 1482/2016  
Repert. n. 1676/2018 del 20/07/2018

Avv. D. CATALANO c/

Avv. LOREDANA LIBERTI  
Piazza Trento, 2 - 95128 CATANIA  
Tel./Fax 095 525547

32786



-----  
Conclusioni

All'udienza collegiale del 16 febbraio 2018 le parti precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Svolgimento del processo

Con il decreto ingiuntivo n. 76/2010 RG del 20 settembre 2010, notificato il successivo 15 ottobre 2010, il Tribunale di Siracusa, Sezione Distaccata di Lentini, ha ordinato al Comune di Carlentini il pagamento, in favore di Carmela De Marco, avvocato, della complessiva somma di €. 11.210,07, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo pagamento, sì come pretesi a saldo dei compensi per l'attività espletata in qualità di componente della commissione di collaudo dei lavori di recupero e riqualificazione delle mura urbane della città di cui al contratto di appalto del 31 maggio 2004.

Con l'atto di citazione notificato il 23 novembre 2010, il Comune di Carlentini proponeva formale opposizione, all'uopo specificatamente assumendo il difetto di legittimazione passiva per essere l'allegata opera professionale commissionata da Regione Siciliana che vocava in giudizio per fini di manleva.

Resisteva Carmela De Marco che assumeva l'inammissibilità della *vocatio in jus* della Regione Siciliana per avere il Comune di Carlentini assunto l'iniziativa processuale senza la necessaria autorizzazione del Giudice procedente. Nel merito, deduceva che Regione Siciliana era l'ente finanziatore del rapporto contrattuale intercorso con il Comune di Carlentini, il quale solo avrebbe dovuto ritenere obbligato al pagamento dei compensi.

Si costituiva pure, in persona del Presidente pro tempore, il Presidente della Regione Siciliana che proponeva difese di egual natura di quelle spiegate dalla De Marco in punto di nullità della chiamata in giudizio ed insussistenza dell'azionata pretesa creditoria.

Con la sentenza n. 1617/2010 RG, resa in data 25 luglio 2017, l'adito Tribunale dichiarava la nullità della chiamata in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana, al contempo compensando le spese processuali afferenti al relativo rapporto processuale, e, ritenuta la fondatezza delle ragioni opposte dal Comune di Carlentini in ordine alla titolarità



passiva della dedotta obbligazione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava Carmela De Marco alla refusione delle spese legali.

Con l'atto di citazione notificato in data 15 ottobre 2016, Carmela De Marco interponeva formale appello. Lamentava, con l'unico complesso motivo di gravame, l'errore del Tribunale nell'aver escluso l'imputabilità soggettiva del dedotto rapporto al Comune di Carlentini. Allegava, nello specifico, che se pur vera la circostanza valorizzata dal primo Giudice circa la riconducibilità alla Regione Siciliana dell'atto di nomina quale collaudatore tecnico-amministrativo dei dati lavori concessi in appalto, tanto era stato fatto in ottemperanza dell'art. 28 comma 4° Legge 109/1994 in qualità di ente finanziatore delle opere, di poi eseguite dal Sindaco del Comune di Carlentini, quale soggetto attuatore delegato ai pagamenti. Chiedeva, in riforma dell'impugnata statuizione, rigettarsi la spiegata opposizione e comunque condannarsi il Comune di Carlentini al pagamento dei dovuti compensi.

Resisteva, costituitosi in persona del Sindaco pro tempore, il Comune di Carlentini, il quale chiedeva rigettarsi l'interposto gravame e, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accogliersi la domanda di manleva originariamente proposta.

Si costituiva pure la Presidenza della Regione Siciliana in persona del Presidente in carica, la quale chiedeva confermarsi la statuita nullità dell'atto di chiamata in giudizio ed anche la ritenuta insussistenza della titolarità passiva del dedotto rapporto obbligatorio.

All'udienza del 16 febbraio 2018 la causa era posta in decisione con l'assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

#### Motivi della decisione

L'interposto motivo di gravame è fondato e deve pertanto essere accolto.

Trattandosi di opere finanziate da Regione Siciliana, come ben deduce la difesa di Carmela De Marco, la nomina dei componenti della commissione di collaudo dei lavori di recupero e riqualificazione delle mura urbane della città di Carlentini di cui al contratto di appalto del 31 maggio 2004 trova titolo nell'art. 28 comma 4° LR 109/1994 che, per l'appunto, attribuisce al Presidente della Regione piuttosto che all'Assessore regionale competente la nomina del *"collaudatore tecnico-amministrativo ..... per le opere direttamente finanziate ad altri enti o di propria competenza, ferma restando l'imputazione della spesa per il collaudo alla quota per spese tecniche previste in progetto"*.





Sentenza n. 1711/2018 pubbl. il 20/07/2018  
RG n. 1482/2016  
Repert. n. 1676/2018 del 20/07/2018

La norma, per un verso, statuisce che la mera circostanza che la provvista finanziaria occorrente per l'esecuzione delle date opere in appalto è procurata da Regione Siciliana, sia che le opere siano direttamente eseguite sia che siano affidate a soggetti terzi, dà titolo alla nomina dei collaudatori, per altro verso, dispone che gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti nel quadro economico dell'intervento.

Da sola non giustifica, dunque, la titolarità passiva del relativo rapporto professionale, la quale invece postula la necessaria valutazione del rapporto intersoggettivo che si è instaurato con il Comune di Carlentini, soggetto interessato alla realizzazione dell'opera pubblica.

Viene, in rilievo, a tal riguardo, la legge 31 dicembre 1991 n. 433, espressamente richiamata nel decreto di finanziamento n. 461 del 2002, che predispone il quadro normativo di riferimento per gli interventi di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1990, che all'art. 2 comma 2° prevede gli interventi vengano attuati dagli enti locali e non richiede che in tale fase di attuazione essi operino con la spendita del nome di quello regionale.

Ebbene, tale norma sembra delegare ai soggetti – enti attuatori – l'espletamento da effettuarsi da questi direttamente e, perciò, a proprio nome, di quanto necessario a perseguire la realizzazione dell'opera con l'attribuzione dei mezzi finanziari necessari. Ed, a ben vedere, all'istituto della delega fa espresso riferimento il citato decreto di finanziamento che, all'art. 4, prevede che *"il sindaco del Comune di Carlentini è nominato a tutti gli effetti funzionario delegato ai sensi dell'art. 13 comma 3° LR 47/1007"*.

Per logico corollario, il singolo comune che, agendo in nome proprio, ancorchè in veste di organo indiretto dell'amministrazione regionale, ed esercitando funzioni e potestà proprie, abbia poi concluso il contratto di appalto, pur sborsando somme di provenienza esterna, è per ciò solo il soggetto attivo del rapporto e l'unico titolare di tutte le obbligazioni che da esso scaturiscono.

Trova applicazione, per tal via, il principio di diritto a tenore del quale, nell'ambito dei rapporti pubblici, la delega realizza una forma di collaborazione fra i vari enti che determina il trasferimento di una serie di attribuzioni dall'uno all'altro sicchè il delegato agisce in nome proprio e non come rappresentante dell'altro, con conseguente imputabilità degli effetti della sua attività (Cass. 3 ottobre 2002 n. 14198).



Fra questa attività ben, allora, deve ricomprendersi l'opera dei collaudatori, nominati da Regione Siciliana per norma di legge, l'imputabilità dei cui effetti è ineludibilmente riconducibile all'unico soggetto pubblico attuatore dell'intervento che ne risponde, pur in assenza di contratto scritto, per i principi che presiedono all'istituto della delega fra gli enti pubblici.

L'obbligo del Comune di Carlentini si sostanzia nel pagamento di quanto dovuto a saldo dei compensi professionali per l'espletata attività stragiudiziale.

Al riguardo, l'ente pubblico si è limitato a contestare tempestivamente, nel corso del giudizio di primo grado, i *"criteri utilizzati per la quantificazione dell'importo"* e la mancata approvazione da parte di Regione Siciliana del collaudo pur effettuato.

Senonchè, quanto al primo profilo, basta osservare che il parametro tabellare di riferimento evincibile dalla tariffa professionale vigente è del tutto coerente con i valori e le aliquote applicate da Carmela De Marco, solo dovendosi rilevare, a petto delle due distinte parcelle, nell'insieme comprensive dell'intera attività espletata, l'ingiustificata duplicazione della voce *"esame e studio della controversia"* per €. 2.500,00, che dunque espunta.

Rispetto poi alla mancata approvazione del collaudo finale delle opere, osserva la Corte che, come ben pare evidente dalla nota della Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento della protezione Civile, del 9 novembre 2010, la mancata approvazione del collaudo è da imputare alla condotta della stessa stazione appaltante che ha proceduto alla nomina di due direttori operativi e di un ispettore di cantiere senza la necessaria autorizzazione, ha elaborato due perizie tecniche di variante (la prima e la terza), la previsione delle cui spese tecniche per i progettisti ed i direttori dei lavori è rimasta nella determinazione dei relativi criteri del tutto indeterminata, ha predisposto due perizie di assestamento (la n. 4 e la n. 5) il cui QTE non risulta compatibile con le relative perizie di riferimento, nel complesso evidenziando che *"il complesso e tortuoso iter tecnico-amministrativo percorso dal RUP nella gestione dell'appalto .... ha sollevato notevoli perplessità sulla legittimità dei QQTTEE delle perizie.....e non ha consentito di valutare correttamente l'ammissibilità e la congruità delle somme ancora da erogare a saldo di tutte le occorrenze finanziarie necessarie per il pagamento di tutte le prestazioni sostenute e/o ancora da sostenere"*.



Se è poi vero che le dette perplessità non state mai chiarite dalla commissione di collaudo che ha emesso il relativo certificato limitandosi ad una mera presa d'atto della conclusione dell'appalto, vi è però da considerare che non risulta che il Comune di Carlentini, fosse solo nella persona del RUP, abbia mai assunto, al fine di venire incontro alle perplessità dell'ente controllore, alcuna iniziativa utile al riesame istruttorio della documentazione tecnico-amministrativa e neppure abbia mai opposto alcun inadempimento alla commissione di collaudo.

Dunque, ne ha fatto proprio l'operato accettandone le conclusioni e tanto basta per onerarlo del pagamento del dovuto, quale che siano le vicende del rapporto intersoggettivo di delega e la definizione della vicenda afferente all'erogazione del saldo delle somme appostate per il finanziamento dell'opera, cui pure fa riferimento la documentazione tardiva prodotta nel presente giudizio di appello.

Conclusivamente, in riforma dell'impugnata statuizione, ed in parziale accoglimento della domanda originariamente spiegata in via monitoria, il Comune di Carlentini va condannato a pagare, in favore di Carmela De Marco, la complessiva somma di €. 8.710,00 oltre gli interessi legali dalla data del ricorso monitorio sino al soddisfo.

Nessuna censura risulta rivolta dalle parti in giudizio avverso la statuita nullità dell'atto di chiamata in causa della Presidenza della Regione Siciliana e dunque l'adita Corte di appello non è chiamata ad alcuna statuizione in proposito e neppure può pronunciare nel merito della domanda di manleva pur riproposta dal Comune di Carlentini con la comparsa di costituzione e risposta.

L'esito del giudizio impone la condanna del Comune di Carlentini a rifondere, a misura del DM 55/2014, le spese processuali di entrambi i gradi all'appallante De Marco.

La partecipazione al giudizio di appello della Presidenza della Regione Siciliana ai soli fini della *denunciatio litis* giustifica, a riguardo del relativo rapporto processuale, la compensazione delle spese.

Vi è evidenza in atti del pagamento da parte di Carmela De Marco della somma di €. 1.000,00 in parziale adempimento della sentenza di primo grado, qui riformata. Ovvio che



Sentenza n. 1711/2018 pubbl. il 20/07/2018

RG n. 1482/2016

Repert. n. 1676/2018 del 20/07/2018

l'emananda statuizione giustificerebbe la restituzione di quanto corrisposto, epperò, non essendovi richiesta, alcunchè dato di pronunciare.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1482/2016 RG, così statuisce in riforma della sentenza n. 1617/2016 RG resa dal Tribunale di Siracusa in data 25 luglio 2016:

condanna il Comune di Carlentini al pagamento, in favore di Carmela De Marco, della somma di €. 8.710,00 con gli interessi legali dal di della domanda monitoria sino al soddisfo.

Condanna il Comune di Carlentini alla refusione, in favore di Carmela De Marco, delle spese processuali che liquida, quanto al giudizio avanti al Tribunale, in complessivi €. 3.420,00, e, quanto al presente giudizio, in €. 3.910,00, in essi compresi €. 355,00 per esborsi, oltre iva, cpa e spese generali.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello, il 1 luglio 2018.

Il Presidente estensore



COPIA



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SARANNO RICHIESTI  
E A CHIUNQUE SPETTI DI METTERE AD ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL P.M.  
DI DARVI ASSISTENZA, A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI  
QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI.

E' COPIA SPEDITA IN FORMA ESECUTIVA CHE SI RILASCI A RICHIESTA DELL'AVV.

*Peterson Dameris*

CATANIA..... *17-09-2018*



IL CANCELLIERE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE RILASCIATO

CATANIA..... *17-09-2018*



IL CANCELLIERE

*ll*

**Studio Legale Avv. D. Catalano**  
Via Valerio Villareale n.60  
90141 Palermo tel.-fax 091/580648  
P.E.C. mimmoavvcatalano@legalmail.it

COPIA

### **ATTO DI PRECETTO**

L'Avv. Carmela De Marco, C.F.=DMRCML62C62C2750, nata a Casteltermini il 22/03/1962 e residente in Palermo, Via Nicolo Gallo n.9, elett.te dom.ta in Catania, Piazza Trento n.2 presso lo studio dell'avv. Loredana Liberti,. Rappresentata e difesa dal sottoscritto avv. Domenico Catalano, C.F. CTLDNC57T02B429V fax 091/580648 P.E.C. mimmoavvcatalano@legalmail.it giusta procura in calce all'atto di appello notificato il 15/10/2016.

### **PREMESSO**

Che, con sentenza n.1711/2018 dei gg. 01-20/07/2018, spedita in forma esecutiva il 17/09/2018, oggi stesso notificata, la Corte di Appello di Catania ha condannato il Comune di Carlentini, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della avv. Carmela De Marco della somma di €8.710,00 oltre gli interessi dal di della domanda monitoria sino al soddisfo oltre le spese processuali per il giudizio avanti il Tribunale liquidati in complessivi €3.420,00 e le spese per il giudizio avanti la Corte di Appello liquidati in complessivi €3.910,00 in essi compresi €355,00 per esborsi , oltre iva, cpa e spese generali; che nonostante i solleciti, ad oggi, il Comune di Carlentini non ha provveduto al pagamento delle superiori somme.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, l'Avv. Carmela De Marco

### **INTIMA E FA PRECETTO**

in nome della legge, al Comune di Carlentini, in persona del suo Sindaco pro-tempore, elett.te domiciliato presso il Comune in Carlentini, via Cap. F. Morelli n.6 di pagare, entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, all'istante le seguenti somme:

sorte liquidata in sentenza	€ 8.710,00	
interessi dal 20/9/10 al 20/09/2018	€ 766,75	
<b>totale</b>	<b>€ 9.476,75</b>	
	<b>Spese</b>	<b>Compensi</b>
compensi liquidati per il giudizio in Tribunale		€ 3.420,00
compensi liquidati nel giudizio in Corte di Appello	€ 355,00	€ 3.555,00
richiesta copie sentenza	€ 27,16	
notifica sentenza e precetto	€ 10,00	
compenso precetto		€ 225,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 7.200,00</b>
spese forfettarie	15%	€ 1.080,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.280,00</b>
<b>RIEPILOGO:</b>		
sorte e interessi		€ 9.476,75
compensi		€ 8.280,00
spese		€ 392,16
C.P.A.	4%	€ 8.280,00
I.V.A.	22%	€ 8.611,20
	<b>TOTALE DARE</b>	<b>€ 20.374,57</b>

oltre interessi, spese successive e di registrazione, somme tutte che qui debbono intendersi pure precettate, con avvertimento che in mancanza di pagamento si procederà ad esecuzione forzata diretta o presso terzi.

Ai sensi dell'articolo 13 del d.l. n. 83/2015, si avverte altresì che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo un piano del consumatore

Salvo ogni altro diritto.



L'anno 2018, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di settembre, ad istanza dell'Avv. Carmela De Marco, c.s. rappr.ta e dom.ta, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Catania ho notificato, rilasciandone copia, la sentenza n.1711/2018 emessa dalla Corte di Appello di Catania il 01-20/07/2018, spedita in forma esecutiva il 17/09/2018, e l'atto di

precetto che precedono, al Comune di Carlentini, in persona del suo Sindaco pro-tempore elett.te domiciliato per la carica presso la Casa Comune in Carlentini, via Cap. F. Morelli n.6 - 96013

A MEZZO SERVIZIO POSTALE

**27 SET. 2018**

**CORTE APPELLO CATANIA**  
**UFFICIALE GIUDIZIARIO**  
*Antonio Costa*



R.G. \_\_\_\_\_

MITTENTE

Av. D. Baravano

AVV. LOREDANA LIBERTI  
Piazza Trento, 2 - 95128 CATANIA  
Tel./Fax 095 525547

N. 32086 del Registro Cronologico

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
AUTORITÀ COSTA  
FURTE ABELLIO CATANIA

Racc. N.

Cancelleria


- Atto Esente
- Notif. ex art. 140/660 c.p.p.
- Notif. ex art. 157 c.p.p.

Postaraccomandata

Posteitaliane

27.09.2018 12.58  
Euro 007.95

1007877007547 0  
7022 95129 CATANIA 1 (CT)  
7PT0438371



**Avvertenza:** Sulla presente busta devono applicarsi i francobolli per l'importo corrispondente alla raccomandazione del plico e della ricevuta di ritorno. Il Presente plico deve essere consegnato possibilmente al distributore. Se questi è assente può essere consegnato ad uno della famiglia o a persona abitata alla casa o al Servizio del destinatario, purché l'adulto di persona sana di mente e di età maggiore di quattordici anni, o in mancanza di portiere. Se il plico viene ritirato o non può Essere consegnato per l'assenza di persona idonea, deve essere rinviato mediante raccomandata A.R. avvisato contenente l'avvertimento che il plico risulterà depositato presso l'Ufficio Postale e le disposizioni del distributore per 10 giorni. L'invio di risarcimento va richiesto dal plico soltanto in caso di consegna del plico stesso.

CORUVE CARRENTI N.  
VIA CAP. F. MORELLI, n. 6  
96013 CARRENTI N.



APPLICARE SULLA BUSTA AG

**Studio Legale Avv. D. Catalano**  
Via Valerio Villareale n.60  
90141 Palermo tel.-fax 091/580648  
P.E.C. mimmoavvcatalano@legalmail.it

COPIA TRIBUNALE SIRACUSA

**TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA**  
**ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI**

L'Avv. Carmela De Marco, C.F.=DMRCML62C62C2750, nata a Casteltermini il 22/03/1962 e residente in Palermo, Via Nicolò Gallo n.9, rappresentata e difesa dal sottoscritto avv. Domenico Catalano, C.F. CTLDNC57T02B429V fax 091/580648 P.E.C. mimmoavvcatalano@legalmail.it, giusta procura in calce all'atto di appello notificato al Comune di Carlentini il 15/10/2016, elett.te dom.ta presso il seguente domicilio digitale mimmoavvcatalano@legalmail.it e, in via residua, in Palermo, via Valerio Villareale, n.60 presso lo studio del sottoscritto procuratore

**SI PREMETTE CHE**

- l'istante è creditrice nei confronti del Comune di Carlentini, con sede in Carlentini via Cap. F. Morelli n.6 C.F. 00192920890 della somma di euro 8.710,00, oltre gli interessi dal dì della domanda monitoria sino al soddisfo, oltre le spese processuali per il giudizio avanti il Tribunale di Siracusa liquidati in complessivi €3.420,00 e le spese per il giudizio avanti la Corte di Appello liquidati in complessivi €3.910,00 in essi compresi €355,00 per esborsi, oltre iva, cpa e spese generali le spese di lite generali, in forza della sentenza n.1711/2018 emessa dalla Corte di Appello di Catania dei gg. 01-20/07/2018, spedita in forma esecutiva il 17/09/2018 e notificata in forma esecutiva l'01/10/2018

- con atto di precetto notificato a mezzo PEC il 14/02/2019 e assunto al protocollo del Comune in data 15/02/2019 al nr.4120, l'avv. De Marco ha intimato al Comune di Carlentini in persona del Sindaco pro-tempore di pagare, nel termine di 10 giorni, la somma di euro 20.387,96, oltre agli interessi successivi al 29/01/2019 fino al saldo, nonché le spese, le competenze, e gli onorari successivi di procedura occorrendi sino al saldo;

- a tutt'oggi, nonostante la notifica del precetto, il debitore non ha provveduto al pagamento del dovuto ed è intenzione dell'istante procedere al recupero del proprio credito;

- il debitore risulta avere un rapporto di provvista con:

Unicredit S.p.a. filiale di Carlentini via dei Vespri n.47, ang. Via Roma, partita Iva 00348170101;

Poste Italiane spa, Filiale di Carlentini, Via XXV Aprile n.1 partita iva: 01114601006;

- pertanto, è intenzione del creditore procedere al pignoramento di tutte le somme a qualunque titolo trattenute o dovute (dai terzi) nei limiti consentiti dalla legge e fino alla concorrenza del proprio credito di euro 20.387,96 aumentato della metà oltre agli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo, nonché le spese, le competenze, e gli onorari successivi di procedura occorrendi sino al saldo;

Tutto ciò premesso

#### **CITA**

Il Comune di Carlentini, C.F.= 00192920890 in persona del suo legale rappr.te pro-tempore, dom.to presso la casa Comunale in Carlentini, via Cap. F. Morelli n.6

#### **A COMPARIRE**

innanzi al Tribunale di Siracusa, sez. Esecuzione, Viale Santa Panagia n.109, all'udienza del **20 maggio 2019** ore 09,00 e segg. con avvertimento che, non comparendo, si procederà come per legge;

#### **INVITA**

L'Unicredit S.p.a. in persona del legale rappr.te pro-tempore con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti n.3 Tower A, P. IVA 00348170101; l'Unicredit S.p.a. Filiale di Carlentini con sede in via Dei Vespri 47 ang. Via Roma e Poste Italiane spa Filiale di Carlentini, Via XXV Aprile n.1 partita iva: 01114601006 a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 c.p.c. al creditore precedente entro dieci giorni a mezzo lettera raccomandata, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata presso il di lui domicilio eletto all'indirizzo del difensore costituito come sopra indicato;

#### **AVVERTE**

L'Unicredit S.p.a. in persona del legale rappr.te pro-tempore con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti n.3 Tower A, P. IVA 00348170101; Unicredit S.p.a. Filiale di Carlentini, via Dei Vespri 47 ang. Via Roma e a Poste Italiane spa Filiale di Carlentini, Via XXV Aprile n.1 partita iva: 01114601006 che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere da lui resa comparendo in un'apposita udienza e che qualora non dovesse comparire alla fissanda udienza o, sebbene comparso, non dovesse rendere la dichiarazione di cui all'art 547 c.p.c., il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e

dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione (ex 4° comma art. 543 c.p.c.).

Avverte altresì il debitore che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione e' inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Si da atto che il valore del presente procedimento è pari ad euro 20.387,96.

Palermo, li 04/03/2019

Avv. Domenico Catalano



### **VERBALE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E RELAZIONE DI NOTIFICA**

Ad istanza dell'avv. Carmela De Marco come sopra rappresentata e domiciliata, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio UNEP presso il Tribunale di Siracusa, visto il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n.1711/2018 dei gg. 01-20/07/2018 emessa dalla Corte di Appello di Catania, spedita in forma esecutiva il 17/09/2018 e notificata in forma esecutiva l'01/10/2018, visto l'atto di precetto notificato il 14/02/2019 con il quale si intimava al Comune di Carlentini, in persona del suo legale rappr.te pro-tempore di pagare la somma di euro 20.387,96 oltre interessi maturandi e successive occorrende,

#### **HO PIGNORATO**

tutte le somme dovute da Unicredit S.p.a. e da Poste Italiane spa, Filiale di Carlentini, Via XXV Aprile n.1 al Comune di Carlentini P.I.= 00192920890 per il titolo sopra specificato o per qualsiasi altro titolo, con le limitazioni di legge, fino alla concorrenza della somma precettata di euro 20.387,96 aumentata della metà ai sensi dell'art. 546, 1° comma, c.p.c., comprensiva dell'importo del credito per cui si procede oltre agli interessi legali maturati e maturandi, al costo della notifica, alle spese del presente procedimento e agli accessori, sino al saldo effettivo e/o salva diversa liquidazione stabilita dal giudice; al contempo

#### **HO INTIMATO A**

Unicredit S.p.a. e a Poste Italiane spa, Filiale di Carlentini, Via XXV Aprile n.1 di non disporre delle somme pignorate senza ordine del giudice sotto comminatoria delle sanzioni di legge, avvisandoli che, dal giorno della notifica del presente atto, sono soggetti relativamente alle cose ed alle

somme dovute al debitore e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà agli obblighi che la legge impone al custode; al contempo

### **HO INGIUNTO**

Al Comune di Carlentini di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede i beni assoggettati all'espropriazione ed i frutti di essi; al contempo,

### **HO INVITATO**

Il Comune di Carlentini ad effettuare, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la prescritta dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice del Tribunale di Siracusa; al contempo,

### **HO AVVERTITO**

il debitore medesimo che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, sempre che, a pena di inammissibilità, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza sia da lui depositata in cancelleria, unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento; che, a norma dell'art.615, secondo comma, terzo periodo c.p.c., l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

### **L'UFFICIALE GIUDIZIARIO**

IL FUNZIONARIO U.N.E.P.  
Dott. ssa Tiziana Maria Sciacca

In pari tempo, a richiesta dell'avv. Domenico Catalano quale procuratore e difensore dell'avv. Carmela De Marco, ho notificato il presente atto, mediante consegna al Comune di Carlentini C.F.= 00192920890 in persona del suo legale rappr.te pro-tempore, dom.to presso la casa Comunale in Carlentini, via Cap. F. Morelli n.6 ed in a mani di Nolfo Roberto, addetto all'uf-

ficio Protocollo ed incaricato di ricevere le notificazioni, r.p.

Carlentini 21/3/2019

IL FUNZIONARIO U.N.E.P.  
Dott. ssa Tiziana Maria Sciacca

**domenico catalano**

CN = catalano  
domenico  
O = non presente  
C = IT

**Studio Legale Avv. D. Catalano**  
**Via Valerio Villareale n.60**  
**90141 Palermo tel.-fax 091/580648**  
**P.E.C. mimmoavvcatalano@legalmail.it**

Allegato alla Delibera C. C.  
N° 48 del 23 DIC. 2019

### **ATTO DI PRECETTO**

L'Avv. Carmela De Marco, C.F.=DMRCML62C62C2750, nata a Casteltermini il 22/03/1962 e residente in Palermo, Via Nicolo Gallo n.9, elett.te dom.ta in Catania, Piazza Trento n.2 presso lo studio dell'avv. Loredana Liberti,. Rappresentata e difesa dal sottoscritto avv. Domenico Catalano, C.F. CTLDNC57T02B429V fax 091/580648 P.E.C. mimmoavvcatalano@legalmail.it giusta procura in calce all'atto di appello notificato il 15/10/2016.

### **PREMESSO**

Che, con sentenza n.1711/2018 dei gg. 01-20/07/2018, spedita in forma esecutiva il 17/09/2018 e notificata in forma esecutiva l'01/10/2018, la Corte di Appello di Catania ha condannato il Comune di Carlentini, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della avv. Carmela De Marco della somma di €8.710,00 oltre gli interessi dal di della domanda monitoria sino al soddisfo oltre le spese processuali per il giudizio avanti il Tribunale liquidati in complessivi €3.420,00 e le spese per il giudizio avanti la Corte di Appello liquidati in complessivi €3.910,00 in essi compresi €355,00 per esborsi, oltre iva, cpa e spese generali;

che nonostante i solleciti, ad oggi, il Comune di Carlentini non ha provveduto al pagamento delle superiori somme.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, l'Avv. Carmela De Marco

### **INTIMA E FA PRECETTO**

in nome della legge, al Comune di Carlentini, in persona del suo Sindaco pro-tempore, elett.te domiciliato presso il Comune in Carlentini, via Cap. F. Morelli n.6 di pagare, entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, all'istante le seguenti somme:

Firmato digitalmente da

**domenico catalano**

CN = catalano

domenico

O = non presente

C = IT

liquidata in sentenza	€ 8.710,00	
interessi dal 20/9/10 al 29/01/2019	€ 779,60	
<b>totale</b>	<b>€ 9.489,60</b>	
	<b>Spese</b>	<b>Compensi</b>
compensi liquidati per il giudizio in Tribunale		€ 3.420,00
compensi liquidati nel giudizio in Corte di Appello	€ 355,00	€ 3.555,00
richiesta copie sentenza	€ 27,16	
notifica sentenza e precetto	€ 10,54	
compenso precetto		€ 225,00
<b>Totale</b>	<b>€ 392,70</b>	<b>€ 7.200,00</b>
spese forfettarie	15%	€ 1.080,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 8.280,00</b>
<b>RIEPILOGO:</b>		
sorte e interessi		€ 9.489,60
compensi		€ 8.280,00
spese		€ 392,70
C.P.A.	4%	€ 8.280,00 € 331,20
I.V.A.	22%	€ 8.611,20 € 1.894,46
	<b>TOTALE DARE</b>	<b>€ 20.387,96</b>

oltre interessi, spese successive e di registrazione, somme tutte che qui debbono intendersi pure precettate, con avvertimento che in mancanza di pagamento si procederà ad esecuzione forzata diretta o presso terzi.

Ai sensi dell'articolo 13 del d.l. n. 83/2015, si avverte altresì che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo un piano del consumatore

Salvo ogni altro diritto.

**domenico catalano**

CN = catalano  
domenico  
O = non presente  
C = IT

## RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Domenico Catalano, codice fiscale CTLDNC57T02B429V con studio in Palermo in Via Valerio Villareale n.60, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Palermo, in ragione del disposto della Legge 21.1.1994 n.53 e successive modificazioni, quale difensore dell'avv. Carmela De Marco C.F. DMRCML62C62C275O come in atti domiciliata rappresentata e difesa, per la quale si procede alla presente notifica in virtù di procura ad litem rilasciata con l'atto di appello, dall'indirizzo di posta elettronica certificata [mimmoavvcatalano@legalmail.it](mailto:mimmoavvcatalano@legalmail.it) iscritto nel registro generale degli indirizzi elettronici ai sensi della legge 21.1.1994 n. 53 e s.m.i.

### NOTIFICO

Unitamente alla presente relazione l'allegato Attodiprecetto.pdf, contenente l'atto di precetto di pagamento, al seguente destinatario:

Comune di Carlentini, in persona del suo Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Carlentini via Cap. F. Morelli n.6, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

[protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it](mailto:protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it) estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici

### ATTESTO

ai sensi dell'art. 9, comma 1° *bis*, della legge del 21.01.1995 n. 53 e s.m.i. e dell'art. 16 *bis*, comma 9° *bis* del D.L. n. 179/2012, come modificato dal D.L. n. 90/2014, che l'atto di precetto è stato da me firmato digitalmente;

Palermo 14/02/2019

Firmato digitalmente da

Avv. Domenico Catalano



In allegato l'atto di precetto e relazione di notifica firmati digitalmente

--  
Avv. Domenico Catalano

**Avv. LUCIANO STRAZZERI**  
Via Archimede, 100 - CARLENTINI (SR)  
Tel./Fax 095 7846255  
Cod. Fisc. STR LCN 56E23 B7879  
Partita IVA 00854760899

Allegato alla Delibera C. G. *Giungla*  
N° *48* del 23 DIC. 2019 *x vs* *certific*

Sentenza n. 1617/2016 pubbl. il 25/07/2016  
RG n. 90100599/2010  
Repert. n. 1872/2016 del 25/07/2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI SIRACUSA**  
SECONDA SEZIONE CIVILE

*meu*  
*Stro*

Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dr Carolina Burrascano, ha pronunciato la seguente,

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n.90100599/2010 R.G., avente ad oggetto opposizione decreto ingiuntivo n. 76/2010 emesso dal Tribunale di Siracusa – sezione distaccata di Lentini il 20.09.2010, promossa:

**DA**

**Comune di Carlentini**, (C.F. 00192920890), elettivamente domiciliato a Carlentini in via Archimede n.100, presso lo studio dell'avv. Luciano Strazzeri che lo rappresenta e difende, giusta determina del sindaco n. 62 del 9.11.2010 e procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio

**opponente**

**CONTRO**

**DE Marco avv. Carmela**, nata a Casteltermini (AG) il 22.3.1962 (C.F. DRMCML62C62C2750) residente a Palermo in via Nicolò Gallo n.9, in proprio e come procuratore di se stesa con studio a Casteltermini via J Palach n.24, elettivamente domiciliata a Lentini presso lo studio dell'avv. Nicola Aiello sito a Lentini via Conte Alaimo n.73

**opposta**

pagina 1 di 5



Sentenza n. 1617/2016 pubbl. il 25/07/2016

RG n. 90100599/2010

Repert. n. 1872/2016 del 25/07/2016

Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa  
ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata presso i suoi uffici in Catania  
via Vecchia Ognina n.149.

**chiamata in causa**

Le parti hanno concluso come da verbale in atti, qui da intendersi integralmente riportato.

Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui  
all'art. 190 c.p.c..

### **Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Con citazione notificata il 23-24 novembre 2010 il Comune di Carlentini conveniva, innanzi il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Lentini, l'avvocato De Marco Carmela e la Presidenza della Regione Sicilia per la revoca del decreto ingiuntivo n. 76/10 che detta autorità emetteva il 29-9-2010 su istanza dell'avv. De Marco per € 11.210,07 oltre interessi e spese di procedura a titolo di compensi per prestazioni professionali che assumeva avere eseguito su commissione del Comune.

Il Comune di Carlentini negava di essere debitore nei confronti dell'avv. De Marco di detta somma in quanto l'opera professionale da quest'ultima prestata era stata commissionata dalla Regione Sicilia che era, pertanto, obbligata a pagare, con diritto di rivalsa nei confronti di detto ente. Contestava inoltre il quantum debeatur.

Con comparsa del 9-3-2011 si costituiva l'opposta deducendo l'inammissibilità della evocatio in giudizio della Presidenza della Regione Sicilia sia perché soggetto terzo- estraneo al giudizio e sia perché non era stata preceduta da alcuna autorizzazione da parte del giudice.

In ordine il merito deduceva che la Regione Sicilia era solo ente finanziatore del rapporto contrattuale concluso tra parte opposta ed il Comune di Carlentini il quale pertanto era obbligato a pagarle i compensi secondo il tariffario professionale liquidato dal competente ordine e perciò concludeva per il rigetto della opposizione.



Sentenza n. 1617/2016 pubbl. il 25/07/2016

RG n. 90100599/2010

Repert. n. 1872/2016 del 25/07/2016

Con comparsa del 14-3-2011 si costituiva la Presidenza della Regione Sicilia la quale chiedeva la nullità della sua chiamata in giudizio per le stesse ragioni dedotte dall'opposta e nel merito negava di essere debitrice nei confronti dell'opposta in quanto aveva delegato il Comune di Carlentini ad attuare il programma di recupero e conservazione di edifici danneggiati dal sisma del dicembre 1990, compreso quanto dovuto ai componenti la commissione di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di cui faceva parte l'opposta.

Con ordinanza del 23-9-2011 veniva dichiarava la nullità della chiamata di terzo- Regione Sicilia in quanto non preceduta da autorizzazione giudiziale.

Con ordinanza del 27-10-2011 veniva rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione in quanto il Comune di Carlentini non aveva provato la sussistenza del periculum in mora.

Acquisito il fascicolo del procedimento monitorio, esauriti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza dell'1-4-2016 le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti difensivi e la causa veniva posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

L'opposizione è fondata.

Va premesso, in punto di diritto, che per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria. In tale giudizio, infatti, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza ( e le prove relative ) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 13533/01, n. 9927/04).

In particolare, laddove il credito vantato tragga origine da prestazioni professionali, nel giudizio di opposizione è imposto al prestatore d'opera, nella sua qualità di attore, di allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa, sia in ordine l'an sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite e la misura degli importi richiesti e di tanto è onerata parte opposta anche qualora le



Sentenza n. 1617/2016 pubbl. il 25/07/2016

RG n. 90100599/2010

Repert. n. 1872/2016 del 25/07/2016

contestazioni mosse dall'opponente non hanno carattere specifico, essendo sufficiente una contestazione anche di carattere generico (cfr. Cass. n. 14556/04), ed il giudice di merito non può assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni della parcella atteso che tale documento ha valore di semplice dichiarazione unilaterale del professionista (cfr. Cass. n. 5884/06, n. 736/2000).

Per consolidata giurisprudenza il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533/01).

Poste tali premesse, va evidenziato che il Comune di Carlentini opponente ha allegato a sostegno della propria opposizione che la prestazione d'opera professionale era stata commissionata l'11-3-2005 dalla Presidenza Regione Sicilia – Dipartimento Protezione Civile ed è proprio quanto risulta dalla lettera di pari data ( Prot. n. 8312 ), prodotta dalla stessa parte opposta, con la quale il predetto ente comunicava in data 23-3-2005 al Comune di Carlentini, all'arch. Carmelo Graziano, all'avv. Carmela De Marco ed al segretario Giovanni Sacco l'affidamento ai predetti dell'incarico di procedere al collaudo tecnico – amministrativo dei lavori di recupero e conservazione dell'edificio denominato mure urbiche sito nel Comune di Carlentini, finanziandone l'opera, pertanto è il committente e il finanziatore dell'opera professionale non era il Comune di Carlentini bensì la Regione Sicilia, alla quale perciò andava rivolta la domanda di pagamento (cfr. Cass. n. 4214/2012).

In ordine la dichiarata nullità della citazione nei confronti della Regione Sicilia, a seguito della quale l'Avvocatura dello Stato non ha svolto alcuna ulteriore attività difensiva, ricorrono giusti motivi per compensare le spese processuali tra il Comune di Carlentini e gli altri convenuti, risultando tutt'altro che pacifico il principio condiviso dal giudice, persona diversa dall'odierno decidente, che dichiarò la nullità della vocatio in ius senza la preventiva autorizzazione giudiziale.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.



Sentenza n. 1617/2016 pubbl. il 25/07/2016  
RG n. 90100599/2010  
P.Q.M. Repert. n. 1872/2016 del 25/07/2016

Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice onorario Dr Carolina Burrascano, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al R.G. n. 90100599/2010, così provvede:

1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 76/10 del 20-9-2010 emesso nel procedimento n. 114/S/10 R.G. dal Tribunale di Siracusa sezione distaccata di Lentini;
2. condanna parte opposta a pagare le spese processuali in favore del Comune di Carlentini che liquida in complessive € 4.835,00 oltre spese generali, iva e cpa, come per legge;
3. compensa le spese processuali tra la Regione Sicilia e le altre parti.

Così deciso in Siracusa il 21.7.2016

Il giudice onorario  
( dr Carolina Burrascano)



## PROSPETTO CALCOLO DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI

### DI CARMELA DE MARCO

SENTENZA N. 1711/2018 DEL 20/07/2018 PROC. N. 1482/2016 R.G. – REP. 1676/2018 DEL 20/07/2018, CORTE D'APPELLO DI CATANIA

**a) COMPENSI DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO N. 76/2010 DEL 20/09/2010 DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA, SEZ. DI LENTINI LIQUIDATE IN SENTENZA:**

- Compensi € 8.710,00;
- Interessi legali dal 20/09/2010 al 11/11/2019 € 834,18
- CPA (4% su € 9.544,18 ) € 381,77
- IVA (22% su € 9.925,95) € 2.183,71

**TOTALE A) € 12.109,65**

**b) SPESE LEGALI PRIMO GRADO:**

- Compensi € 3.420,00;
- Spese Generali (15% su € 3.420,00) € 513,00;
- CPA (4% su € 3.933,00) € 157,32;

**TOTALE B) € 4.090,32**

**c) SPESE LEGALI SECONDO GRADO:**

- Compensi € 3.555,00;
- Spese Generali (15% su € 3.555,00) € 533,25)
- CPA ( 4% su € 4.088,25 ) € 163,53
- Spese esenti liquidate in Sentenza € 355,00;

**TOTALE C) € 4.606,78**

**d) SPESE PRECETTO**

- Compenso del precetto € 225,00
- Spese Generali (15% su € 225,00) € 33,75
- CPA ( 4% su € 258,75 ) € 10,35

- Spese esenti (notifica sentenza e precetto) € 37,70;

**TOTALE D) € 306,80**

**e) SPESE PIGNORAMENTO**

- compenso esecuzione € 590,00

- Spese Generali (15% su € 590,00) € 88,50

- CPA ( 4% su € 678,50 ) € 27,14

- notifica pignoramento c/terzi € 130,00

Spese esenti (marca iscrizione) € 27,00

Contributo unificato esecuzione € 139,00

**TOTALE E) € 1.001,64**

**TOTALE COMPLESSIVO € 22.114,39**



1235

STUDIO LEGALE  
**NICOLA AIELLO**  
 AVVOCATO  
 Via C. Alaimo, 73 - 96016 LENTINI (SR)  
 Tel.-Fax 095 7862002

STUDIO LEGALE  
 Avv. CARMELA DE MARCO  
 Via Igiene, 55 - C/CASTELTERMINI  
 Via Giovanni XXIII n. 12 - AGRIGENTO  
 Tel. e Fax (0922) 917133 - 911875  
 Partita IVA 0180069 034 2

COPIA

N. 78/12 Dec. Ing.  
 N. 114/5/12 Verb. Conc.  
 N. 786/12 R. G.  
 N. 262/10 Cron.  
 Rep.

ISTAT 201/220

TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZ. DISTACCATA DI LENTINI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO Allegato alla Delibera C. C.

N° 48 del 23 DIC. 2019

Ill.mo Signor Presidente,

COPIA

CR. 2772

ricorre a V.S.I. quale giudice competente per valore e per territorio in relazione alla previsione di cui all'art. 637 c.p.c. la sottoscritta avv. Carmela De Marco, in proprio e come procuratore di se stessa con studio in Casteltermini, Via J. Palach n. 24 ed iscritto all'ordine degli avvocati di Agrigento, con domicilio eletto presso l'Avv. Aiello Nicola con studio in Lentini Via Conte Alaimo n. 73

Citta' di Carlentini

Protocollo N. 0023228  
 Del 15/10/2010  
 Titolo I Classe  
 Sottoclasse

### PREMESSO

Che la ricorrente ebbe a prestare attività professionale in favore del Comune di Carlentini (SR), c.f. 00192920890 nella qualità di membro della commissione di collaudo in corso d'opera dei lavori di " **recupero e riqualificazione delle mura urbiche**" di quella Città, lavori eseguiti dall'impresa ESSE s.r.l., importo lavori a base d'asta € 4.370.536,46;

che per l'attività espletata sono state presentate due notule regolarmente corredate dal parere di congruità dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento.

La prima notula del 18 Aprile 2007, relativa ai lavori di collaudo eseguiti fino al 20 Luglio 2006 sull'importo lordo del 9° SAL pari ad € 3.147.044,65, ammonta alla complessiva somma di € 6.680,77 oltre la tassa parere di € 291,25, la seconda notula del 3 Febbraio 2010, relativa all'espletamento dell'incarico, ammonta alla complessiva somma di € 3.915,500 oltre la tassa parere di € 323,20 per un ammontare complessivo di € 11.210,7;

che tali notule sono state notificate al debitore con lettere raccomandate che si producono;

che il credito è stato reclamato più volte con lettere raccomandate e/o trasmesse via fax, ma vani sono stati i tentativi di bonario componimento;

Che il Comune di Carlentini, però, non si è dato premura di provvedere al pagamento.

Poiché trattasi di credito liquido ed esigibile fondato su prova scritta che il ricorrente ha diritto agli interessi legali e moratori maturati e maturandi dal giorno in cui è sorto il diritto fino all'effettivo soddisfo;

tanto premesso,

### CHIEDE

Alla S.V. Ill.ma di volere ingiungere al Comune di Carlentini in persona del suo Sindaco il pagamento a favore dello scrivente nel termine di gg. 40 dalla notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto, la somma di euro 11.210,07 con gli interessi maturati al saldo nonché le spese e le funzioni del presente procedimento

E poiché, il credito risulta da prescrizioni autorizzate da un Pubblico Ufficiale chiede che sia ingiunto al debitore il pagamento senza dilazione,

autorizzando in difetto la esecuzione provvisoria ed esenzione del termine a precettare.

La sottoscritta avv. Carmela De Marco, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dichiara espressamente che il valore del presente procedimento è pari ad euro 14.000,00 e che lo stesso verte in materia di ingiunzione di pagamento.


Dichiara inoltre ai fini e per gli effetti degli artt. 133, comma 3 e 134, comma 3 c.p.c. di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente numero di telefax 0922 911875 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: linademarco@katamail.com

Produce:

- 1) notula corredata dal parere di congruità dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento del 18 Aprile 2007, relativa ai lavori di collaudo eseguiti fino al 20 Luglio 2006 sull'importo lordo del 9° SAL;
- 2) notula corredata dal parere di congruità dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento del 3 Febbraio 2010, relativa all'espletamento dell'incarico;
- 3) lettere raccomandate A/R;
- 4) provvedimento di incarico

Lentini li

Avvocato Carmela De Marco



Depositato alla cancelleria oggi

29-06-10

Il Cancelliere



**Il Presidente**

visto il ricorso che precede;  
esaminati i documenti allegati;  
ritenuta la propria competenza;

visto l'articolo 637, terzo comma, e 641 c.p.c., atteso che il credito è liquido ed esigibile

**ingiunge**

al Comune di Carlentini, in persona del suo Sindaco, di pagare al ricorrente nel termine di gg. 40 dalla notifica del ricorso e del presente decreto la somma di euro 11.210.07 oltre gli interessi maturati da oggi alla data di estinzione del credito di cui alla narrativa, le spese del presente procedimento che liquida in complessivi euro 695,00 di cui € 42,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Dichiara il presente Decreto provvisoriamente esecutivo assegna all'Ente debitore il termine di 40 giorni dalla notificazione del presente atto ai soli fini dell'opposizione.

Il Presidente



Depositata alla cancelleria oggi

20/9/10

Il Cancelliere



IL PUBLIBL... IN NOME DELLA LEGGE  
...richiesti  
...al  
...della  
...legalmente richiesti.

Spedizione esecutiva rilasciata all'Avv. Cornelio De Marco  
13 OTT 2010

Lentini, \_\_\_\_\_

IL CANCELLIERE



IL CANCELLIERE  
Rocco Francesco

...che si riferisce a richiesta  
Avv. Cornelio De Marco

Lentini, 13 OTT 2010

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Rocco Francesco

*Quattro affari  
fede esecutiva*

IL CANCELLIERE  
Rocco Francesco



In Lentini li

Ad istanza come in atti , io sottoscritto A. Uff. Giud. del  
Tribunale di Lentini ho notificato copia del suesteso atto  
al **COMUNE DI CARLENTINI** in persona del Sindaco pro tempore  
mediante consegna di copia

*per via propria  
comunale signor Marco Esposito 74;  
estante all'ufficio protocollo.*

*Lentini 15/10/2010*



**TRIBUNALE DI SIRACUSA**  
**SEZIONE DISTACCATA DI LENTINI**  
UFF. GIUD. B 3  
*Vincenzo De Luca*

Allegato alla Delibera C. C.  
N° 48 del 23 DIC 2019**Calcolo Interessi Legali****Capitale: € 8.710,00**

Data Iniziale: 20/09/2010

Data Finale: 11/11/2019

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
20/09/2010	31/12/2010	€ 8.710,00	1,00%	102	€ 24,34
01/01/2011	31/12/2011	€ 8.710,00	1,50%	365	€ 130,65
01/01/2012	31/12/2013	€ 8.710,00	2,50%	731	€ 436,10
01/01/2014	31/12/2014	€ 8.710,00	1,00%	365	€ 87,10
01/01/2015	31/12/2015	€ 8.710,00	0,50%	365	€ 43,55
01/01/2016	31/12/2016	€ 8.710,00	0,20%	366	€ 17,47
01/01/2017	31/12/2017	€ 8.710,00	0,10%	365	€ 8,71
01/01/2018	31/12/2018	€ 8.710,00	0,30%	365	€ 26,13
01/01/2019	11/11/2019	€ 8.710,00	0,80%	315	€ 60,13

Totale colonna giorni: 3339

Totale interessi legali: € 834,18

**Capitale + interessi legali: € 9.544,18**



Città di Carlentini (SR)

**Comune di Carlentini**

Prot. N. 0023677 - Arrivo  
del 11-12-2019

**Il Collegio dei Revisori**

Categoria 14 Classe 1

Al Presidente del Consiglio Comunale  
e p.c. Al Sig. Sindaco  
Al Responsabile  
dell'Area Finanziaria

**Oggetto:** Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto:  
*"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della Sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1711/2018 afferente compensi professionali spettanti all' Avv Carmela De Marco "*

In merito alla proposta di cui in oggetto, trasmessa a mezzo pec in data 06/12/2019,

Premesso che l'art.194 del D.lgs 267/2000, prevede che gli Enti locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

- **PREMESSO** che la proposta attiene al pagamento della complessiva somma di € 22.114,39;

- **CONSIDERATO** che la spesa per la quale si propone il riconoscimento, rientra nella fattispecie di cui all'art. 194 comma 1, **lett. a)**;

**ACCERTATO** che il debito fuori bilancio citato in oggetto, trova copertura nel Capitolo 1145 del bilancio 2019 denominato "Riconoscimento debiti fuori bilancio" codice bil.01.11-1.10.05.04.001;

- VISTO il parere "favorevole", in ordine alla regolarità tecnica;
- VISTO il parere "favorevole", in ordine alla regolarità contabile,
- VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di contabilità del Comune di Carlentini;

### **ESPRIME**

**parere favorevole** al riconoscimento del debito fuori bilancio de quo.

Il Collegio suggerisce agli organi competenti di procedere immediatamente al pagamento dei debiti fuori bilancio già riconosciuti, onde evitare il maturare di oneri aggiuntivi dovuti ai ritardi nell'esecuzione degli stessi pagamenti che originano ulteriori debiti fuori bilancio.

Il Collegio ricorda agli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale di provvedere, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento.

Data 09.12.2019

Il Collegio dei Revisori

Firmato digitalmente da: BANNO' MARIA  
Data: 10/12/2019 09:30:07

Dott.ssa Maria Bannò \_\_\_\_\_

Firmato digitalmente da  
**ANDREANA MINUTI**  
CN = MINUTI ANDREANA  
SerialNumber = TINT-MNTNRN63H53I220M  
e-mail = studiominuti@virgilio.it  
C = IT

Dott.ssa Andreana Minuti \_\_\_\_\_

Firmato digitalmente da: Marisca Carmelo  
Data: 09/12/2019 20:01:05

Dott. Carmelo Marisca \_\_\_\_\_

VERBALE N° 9 DEL 18.12.2019

Il giorno diciotto del mese di Dicembre dell'anno duemiladiciannove, alle ore 10:00, presso i locali comunali di Via Cap. Francesco Morelli n. 6, si è riunita la IV Commissione Consiliare Permanente "Servizi Socio Assistenziali-Personale-Bilancio-Finanza" per discutere il seguente o.d.g.:

- Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania n.1711/2018 afferente compensi professionali spettanti all'Avvocato Carmela De Marco;
- Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 728/2019 del 29/03/2019 afferente compensi professionali in favore dell'Architetto Graziano Carmelo;
- Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza n. 74/2019 del Tribunale di Siracusa, prima sezione civile per risarcimento danni all'immobile di proprietà della Sig.ra Del Popolo Grazia;
- Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza della Corte d' Appello di Catania n. 727/2019 del 29/03/2019 per compensi professionali in favore di Lazzara Rosetta + 4, n. q. di eredi di Sacco Giovanni;
- Approvazione schema di Regolamento Comunale per la celebrazione dei Matrimoni Civili e delle Unioni Civili.
- Approvazione Regolamento Polizia Urbana.

Alle ore 10.00 sono presenti i Consiglieri Torcitto, Scolari, Ripa, Catania e Carnazzo.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

Verbalizza la Segretaria Sig.ra Ossino Donatella.

Si passa a trattare gli argomenti riguardanti i debiti fuori bilancio.

La Consigliere Scolari chiede come mai non sono stati pagati i debiti fuori bilancio nei tempi utili.

Partecipa ai lavori la Responsabile dell'Area I Affari Generali Sig.ra Enza Vacirca la quale relaziona sugli argomenti rispondendo esaurientemente alle richieste di chiarimenti avanzate dai Consiglieri.

E'altresi presente l'Architetto Spagnoello quale Responsabile dell'Area V, che illustra estesamente i contenuti delle proposte di cui sopra in oggetto.

Si procede con la trattazione degli argomenti posti al quinto e al sesto punto dell'o.d.g.



Il Presidente della Commissione fornisce ulteriori delucidazione in merito a tutti gli argomenti posti all'o.d.g.

Su richiesta della Commissione viene invitato il Comandante della Polizia Municipale Sebastiano Barone Responsabile dell' Area VI.

La Consigliere Scolari chiede chiarimenti sugli orari di conferimento dei rifiuti, e se mendicare è sempre reato o se lo è solo in alcuni casi.

Alle ore 11.40 è presente Il Comandante della P.M., il quale risponde esaurientemente alle domande formulate dai componenti della Commissione.

I Componenti della Commissione esprimono parere favorevole sulle proposte di deliberazione ad eccezione della Consigliera Scolari che si riserva di esprimere il parere in Consiglio Comunale.


La seduta viene chiusa alle ore 13.42.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti

La Segr. verbalizzante

Il Presidente della IV Commissione



Letta, approvata e sottoscritta.

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Sig. SALVATORE GENOVESE

IL VICE PRESIDENTE  
Sig. ALFREDO LONDRA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
D. ssa GIUSEPPA FERRAUTO

Publicata all'Albo Pretorio on-line

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario del Comune

**CERTIFICA**

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Li, \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
D. ssa GIUSEPPA FERRAUTO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 23 DIC. 2019

Li, 23 DIC. 2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
D. ssa GIUSEPPA FERRAUTO

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_